



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1820** del 07/12/2023 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: RIS/DEL/2023/00007

OGGETTO: Fondo relativo ai contributi per interventi di prevenzione sismica di cui all' OCDPC n. 978 del 24/03/2023 – Annualità 2022-2023 - Indicazioni per l'utilizzo dei fondi relativi agli interventi strutturali degli edifici ed opere infrastrutturali strategiche.

L'anno 2023 addì 07 del mese di Dicembre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Nessuno assente.
Presidente Michele Emiliano	
V.Presidente Raffaele Piemontese	
Assessore Rosa Barone	
Assessore Alessandro Delli Noci	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Gianfranco Lopane	
Assessore Anna G. Maraschio	
Assessore Anna Maurodinoia	
Assessore Rocco Palese	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

SERVIZIO SISMICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: RIS/DEL/2023/00007

OGGETTO: Fondo relativo ai contributi per interventi di prevenzione sismica di cui all'OCDPC n. 978 del 24/03/2023 – Annualità 2022-2023 - Indicazioni per l'utilizzo dei fondi relativi agli interventi strutturali degli edifici ed opere infrastrutturali strategiche.

Il Vicepresidente ed Assessore al Bilancio, Programmazione, Demanio, Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico" ing. Marco Gentile, confermata dal Dirigente del Servizio Sismico dott. Gianluca Formisano e dal Dirigente *ad interim* della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ing. Giovanni Scannicchio, riferisce quanto segue.

VISTO l'articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023 emanata in attuazione del suddetto articolo n. 11 per l'annualità 2022 - 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023) che disciplina, appunto per l'annualità 2022 - 2023, i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e definisce le specifiche tecniche per l'accesso agli stessi.

Così come per le annualità precedenti, la suddetta Ordinanza 978/2023, all'art. 2, comma 1, prevede il finanziamento di due azioni di riduzione del rischio sismico di seguito elencate:

- a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
- b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 1147 del 4 maggio 2023 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2023) "Ripartizione relativa all'annualità 2022 e 2023 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 marzo 2023, n. 978, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145" , con il quale le risorse assegnate alla Regione Puglia sono così determinate:

- 478.868,97 euro per le attività di cui alla lettera a);
- 3.866.423,54 euro per le attività di cui alla lettera b);

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio rep. 2231 del 7 agosto 2023 - Erogazione della somma di € 97.511.198,93 - capitolo 703 - a favore delle Regioni in attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 24 marzo 2023, n. 978 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 12 aprile 2023) recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145"- esercizio finanziario 2023 - annualità 2022-2023";

CONSIDERATO che al fine di rispettare gli stretti tempi di programmazione imposti dall'Ordinanza n. 978/2023, si ritiene opportuno, in analogia a come operato in relazione alle risorse delle precedenti

annualità, predisporre uno strumento regionale regolante la programmazione e le modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della suddetta Ordinanza 978/2023; per quanto attiene agli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'OCDPC 978/2023, sarà cura della competente Sezione Protezione Civile porre in essere i relativi adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che nell'ambito dei suddetti interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) OCDPC 978/2023, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi relativi agli edifici e opere pubbliche di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) OCDPC 978/2023, sono specificati nell'Allegato "A" alla presente Deliberazione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'OCDP 978 del 24 marzo 2023, le suddette risorse possono essere utilizzate per edifici o opere situati nei Comuni elencati nell'Allegato 7 dell'OCDP 978/2023. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S_{ag} non inferiore a 0,125g.

La Regione, per il tramite della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico – Servizio Sismico, provvederà all'istruttoria delle richieste di finanziamento degli Enti interessati, tenendo conto dei criteri definiti nell'Allegato "A" alla presente deliberazione, quali i criteri di priorità elencati nell'Ordinanza 978/2023, della vulnerabilità strutturale dell'edificio o opera pubblica, dell'accelerazione massima al suolo "ag" del territorio comunale, e successivamente provvederà ad elaborare e approvare la graduatoria finale degli interventi ammessi.

DATO ATTO che si provvederà con successivo provvedimento della Giunta regionale alla relativa variazione di bilancio.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati".

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta: <input type="checkbox"/> diretto <input type="checkbox"/> indiretto <input checked="" type="checkbox"/> neutro <input type="checkbox"/> non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vicepresidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) e f) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento e di prendere atto del riparto delle risorse messe a disposizione dall'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023) nell'ambito del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 11 della Legge 24.06.09, n.77, secondo quanto stabilito in narrativa;
2. di approvare, per quanto riguarda i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza n. 978/2023, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi contenuti nell'ALLEGATO "A", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale si provvederà alla variazione di bilancio relativa all'assegnazione delle risorse a destinazione vincolata disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
4. di autorizzare il Dirigente del Servizio Sismico ad attivare le procedure di attuazione dell'Ordinanza n. 978/2023, nell'ambito delle attività relative alle azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali pubblici (di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza n. 978/2023);
5. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, c. 1 del D.Lgs. 33/2013, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.regione.puglia.it, sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione di II livello "Criteri e modalità";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 15 giugno 2023, n. 18;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. "Programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico"
Ing. Marco GENTILE
(firmato digitalmente)



Marco Gentile
01.12.2023
12:04:14
GMT+00:00

Il dirigente del Servizio Sismico
Dott. Gianluca FORMISANO
(firmato digitalmente)



Gianluca Formisano
01.12.2023
13:11:25
GMT+01:00

Il dirigente *ad interim* della Sezione
Difesa del suolo e rischio sismico
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
(firmato digitalmente)



GIOVANNI
SCANNICCHIO
01.12.2023 13:14:42
GMT+01:00

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali ed Infrastrutture
Dott. Angelosante ALBANESE
(firmato digitalmente)



Angelosante
Albanese

Il Vicepresidente proponente
Avv. Raffaele PIEMONTESE
(firmato digitalmente)



Raffaele
Piemontese
04.12.2023
09:05:15
GMT+01:00

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione, Demanio, Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento e di prendere atto del riparto delle risorse messe a disposizione dall'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023) nell'ambito del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 11 della Legge 24.06.09, n.77, secondo quanto stabilito in narrativa;
2. di approvare, per quanto riguarda i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza n. 978/2023, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi contenuti nell'ALLEGATO "A", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale si provvederà alla variazione di bilancio relativa all'assegnazione delle risorse a destinazione vincolata disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
4. di autorizzare il Dirigente del Servizio Sismico ad attivare le procedure di attuazione dell'Ordinanza n. 978/2023, nell'ambito delle attività relative alle azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali pubblici (di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza n. 978/2023);
5. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, c. 1 del D.Lgs. 33/2013, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.regione.puglia.it, sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione di II livello "Criteri e modalità";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 15 giugno 2023, n. 18;

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta



ALLEGATO "A" alla Proposta di D.G.R. Cod. CIFRA RIS/DEL/2023/00007

CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER AZIONI DI PREVENZIONE STRUTTURALE CONSISTENTI IN INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 MARZO 2003, N. 3274 E ALLE DELIBERE REGIONALI IN MATERIA, DI PROPRIETÀ PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. b) DELL'OCDPC 978 DEL 24/03/2023.

ENTI BENEFICIARI

(Art. 2, comma 5 OCDPC 978)

Possono beneficiare dei contributi gli enti pubblici proprietari di edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali a cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nei comuni per i quali l'accelerazione massima al suolo «ag» sia maggiore a 0,125g. (Allegato 7 OCDPC 978/2023).

Possono essere finanziati anche edifici ed opere comprese nei comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 pubblicate in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 e relativa vigente circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie $S \times a_g$ non inferiore a 0,125g.

AMMISSIBILITÀ A FINANZIAMENTO

(Art. 2 comma 1 lett. b) art. 16 e art. 17 - OCDPC 978)

Sono ammissibili interventi di rafforzamento locale - miglioramento sismico - demolizione e ricostruzione di:

- edifici di interesse strategico;
- opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

Gli interventi sulle suddette tipologie di opere sono ammissibili se sono state effettuate le verifiche tecniche, di cui all'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 rivalutate alla luce della pericolosità attuale definita dal DM 17.01.2018.

Sono ammissibili gli interventi di rafforzamento locale rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Ricadono, tra l'altro, in tale categoria, gli interventi:

- a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, purché siano effettuati contestualmente agli interventi delle lettere a) e/o b).

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la



verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 5 dell'OCDPC 932, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

Sono ammissibili gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, che consentono di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti e soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, e comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico. Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento delle percentuali del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. In questo caso la Regione provvede a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1 lett. a) dell'art. 15 OCDPC 978/2023.

Sono ammissibili gli interventi di demolizione e ricostruzione che restituiscono edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

E' consentito per gli interventi la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e dalle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL FINANZIAMENTO

(Art. 2 e art. 17 - OCDPC 978)

Non sono ammissibili interventi:

- su edifici collabenti, ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato;
- edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4;
- edifici che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso



sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione della ordinanza 978/2023 (12/04/2023);

- su edifici di proprietà privata.

PERCENTUALI FINANZIABILI E CONTRIBUTI MASSIMI

(Art. 17, comma 2 OCDPC 978)

Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con ζ_E SLV il rapporto capacità/domanda secondo il paragrafo 8.4 del D.M. 17.01.2018 che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con ζ_E SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\zeta_E \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\zeta_E > 0,8$;
- $[(380-400 \zeta_E)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \zeta_E \leq 0,8$.

Dove per ζ_E si intende il minore tra ζ_E SLD ed ζ_E SLV nel caso di edifici o comunque ζ_E SLV qualora ζ_E SLD non fosse disponibile, ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.

I valori di ζ_E devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ovvero dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

COSTI CONVENZIONALI

(Art. 15, comma 1 OCDPC 978)

Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

- a) rafforzamento locale: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- b) miglioramento sismico: 225 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 675 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- c) demolizione e ricostruzione: 300 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 900 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

MODALITA' E TERMINI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

(Art. 17 comma 1 OCDPC 978)

Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni previste dall'OCDPC 978/2023.

I Comuni, le Province e gli altri Enti pubblici verranno direttamente interessati dalla Regione con nota informativa della Delibera di Giunta che approva le presenti linee guida al fine di proporre una ampia e dettagliata informazione a tutti gli enti coinvolti.



Gli Enti interessati dovranno provvedere ad inviare all'indirizzo REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED INFRASTRUTTURE – SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO – Servizio Sismico – Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari e via e-mail all'indirizzo PEC: uffsismicoegeologico.regione@pec.rupar.puglia.it la proposta dell'elenco degli interventi da finanziare completa, per ognuno di essi, di:

- Domanda secondo lo schema predisposto dalla Regione o in base al software eventualmente predisposto dalla protezione civile;
- Scheda relativa alla verifica sismica dell'opera candidata al finanziamento conforme al DM 17.01.2018 debitamente compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dal professionista;
- Documentazione dimostrativa degli elementi di priorità dichiarati in domanda;
- Relazione di sintesi redatta e firmata dal professionista incaricato della verifica che espliciti ciascuno dei punti relativi alla scheda di verifica sismica riassumendo tutti gli elementi presi in esame per la valutazione della vulnerabilità del fabbricato con particolare riferimento alla:
 - Conoscenza del fabbricato (tipologia costruttiva e rilievo geometrico-strutturale) ed indagini e/o prove effettuate sulla base delle prescrizioni normative, con identificazione dei livelli di conoscenza e fattori di confidenza di cui al Cap 8 del DM 17.01.2018 e vigente circolare esplicativa;
 - Valutazioni sulla modellazione sismica con la definizione dei parametri relativi all'edificio (classe di uso, vita nominale e periodi di ritorno) assunti per i diversi stati limite e relative azioni di riferimento;
 - Sintesi della relazione geologica e geotecnica con indicazione delle analisi svolte e delle caratteristiche del terreno riscontrato utili alla definizione delle azioni sismiche;
 - Valutazione dei possibili interventi di miglioramento dell'edificio e relativa stima dell'incremento di capacità conseguibile con detti interventi;

Una volta ricevute tutte le proposte, dopo averne verificato l'ammissibilità a contributo, la Regione provvede a formulare relativa graduatoria che terrà conto degli elementi di priorità previsti nell'art. 14 comma 1 della OCDPC 978/2023 e a parità di tale priorità la graduatoria terrà conto di un punteggio totale secondo quanto di seguito stabilito:

A) Punteggio in relazione alle categorie di edifici e infrastrutture:

Tipologia edifici e infrastrutture	Punteggio
Strutture ospedaliere e sanitarie (categoria A1 della DGR 1214 del 31/05/2011)	punti 1
Strutture ricadenti nelle categorie A2, A3, A4 della DGR 1214 del 31/05/2011	punti 0

B) Punteggio in relazione alla accelerazione massima al suolo del Comune, in termini di a_g secondo l'OPCM 3519/2006 con probabilità di superamento del 10% in 50 anni riferiti a suoli rigidi, dove è ubicato l'intervento proposto:

Accelerazione massima al suolo (a_g) in allegato 7 dell'OCDPC 978/2023	Punteggio
$0.20g \leq a_g$	punti 3
$0.15g \leq a_g < 0.20g$	punti 2
$a_g < 0.15g$	punti 1



c) Punteggio in relazione all'indice di vulnerabilità sismica dell'edificio:

Coefficiente ζ_E (così come definito sopra nel paragrafo relativo alle percentuali finanziabili e contributi massimi)	Punteggio
esiti negativi delle verifiche per azioni statiche	punti 7
$\zeta_E < 0,1$	punti 6
$0,1 \leq \zeta_E < 0,2$	punti 5
$0,2 \leq \zeta_E < 0,4$	punti 3
$0,4 \leq \zeta_E < 0,6$	punti 1
$0,6 \leq \zeta_E$	punti 0

D) Cofinanziamento rispetto al contributo massimo concedibile con fondi propri del proponente:

Cofinanziamento (cof)	Punteggio
$30\% \leq \text{cof}$	punti 2,0
$20\% \leq \text{cof} < 30\%$	punti 1,5
$10\% \leq \text{cof} < 20\%$	punti 1,0
$5\% \leq \text{cof} < 10\%$	punti 0,5
$\text{cof} < 5\%$	punti 0

In caso di parità di punteggio viene preordinato l'intervento che ha conseguito un maggior punteggio di cui alla Tabella "A" sopra citata e, in caso di confermata parità, quello con l'entità di contributo superiore.

Per assicurare una maggiore diffusione sul territorio dei finanziamenti assegnati si stabilisce che ad ogni Ente proponente verrà finanziato solo il primo intervento in graduatoria. Verranno presi in considerazione gli altri interventi dello stesso Ente nel caso residuano economie rispetto al finanziamento totale assegnato alla Regione.

Il presente Allegato "A" è composto da n. 5 facciate complessive

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)
(firmato digitalmente)**



GIOVANNI
SCANNICCHIO
01.12.2023
13:14:42
GMT+01:00